

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPINA RIZZA
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. MARCO DI PIETRO



TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA EX ART. 151 CPC

PER la Prof.ssa MUSCIO NENCY nata a Siracusa il 20/04/1972 e ivi residente in viale Epipoli 188 CF MSCNSY72D60I754G elettivamente domiciliato in Siracusa via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) *ricorrente*

Contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE PALERMO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE CATANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore **AMBITO TERRITORIALE CALTANISSETTA**, in persona del legale rappresentante pro tempore **AMBITO TERRITORIALE ENNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTI

FATTO

La prof.ssa è un'insegnante immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso A059 scuola secondaria di primo grado con attuale sede di servizio per assegnazione provvisoria a Siracusa.

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo. In particolare, l'odierna ricorrente, ha partecipato alla fase C della Mobilità.

La ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia a Siracusa. Proprio per questo motivo la stessa ha **presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza l'Ambito 0025**

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale, nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla regione Sicilia.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 OTT. 2016
IL CANCELLIERE
SAMPERI Paola

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia della regione Sicilia scelte dalla ricorrente si evince che la stessa, **in possesso di 40 punti ai fini delle operazioni di mobilità**, oltre punteggio aggiuntivo sostegno 73 e punti 6 per ricongiunzione al coniuge, non risulta inclusa in tale elenco e si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti con **punteggio inferiore al suo**.

In particolare, docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso detto Ambito:



PALERMO AMBITO 017 BONGIOVANNI VITA PUNTI 30
PALERMO AMBITO 019 DI NAPOLI ROSSELLA PUNTI 29
PALERMO AMBITO 018 DI VERDE DANIELA PUNTI 39
PALERMO AMBITO 021 FRAZIANO CROCIFISSA PUNTI 37
PALERMO AMBITO 017 MOTTA VALENTINA PUNTI 40
PALERMO AMBITO 017 OLIVIERI LAURA PUNTI 40
CATANIA AMBITO 008 FEDELE MARIA PUNTI 36
CALTANISSETTA AMBITO 004 CAMPO CARMELA PUNTI 34
ENNA AMBITO 012 LA BELLA CATERINA PUNTI 27

La ricorrente, quindi, **non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia della Regione Sicilia scelte in domanda ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di Roma LAZIO.**

La ricorrente, nel rispetto delle modalità e della tempistica stabiliti dal MIUR, ha anche prodotto formale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto precisando le circostanze di fatto sopra narrate e denunciando l'errore nella procedura di mobilità di suo interesse. Ad oggi, però, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta conciliativa della ricorrente

La prof.ssa, pertanto, si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90.

È evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti della regione SICILIA ambiti scelti.

Come abbiamo già detto, infatti, **la ricorrente aveva ottenuto 40 punti ai fini delle operazioni di mobilità**. Gli ultimi docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania, Enna Palermo, Caltanissetta sono docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e non risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016, con punteggio inferiore.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *"I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di *"mobilità straordinaria"* cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

FASE – A (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE – B (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.
- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del

- ordinare all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento presso la sede scolastica Catania, Enna Palermo, Caltanissetta REGIONE SICILIA che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allegano i seguenti documenti: Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, Lettera di notifica di assegnazione Ambito pervenuto alla ricorrente, Elenchi, Tentativo di conciliazione, giurisprudenza

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus

Siracusa, 8/10/2016

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Marco Di Pietro

Avv. Giuseppina Rizza

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLANOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per tutto il territorio nazionale e il trasferimento nella Regione Sicilia;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati con minor punteggio poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti al momento della notifica;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno

autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Fatto ciò premesso,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.II.ma., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle previste dalla Legge, **ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come **DOCENTI con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e senza precedenze che hanno ottenuto l’Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dal ricorrente Regione SICILIA ambiti ENNA, CATANIA, CALTANISSETTA, PALERMO** come indicati in domanda in ordine di preferenza; che in virtù dell’inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Siracusa 8/10/2016

Avv. Giuseppina Rizza





TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e previdenza

2950/2016 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione per il **5 dicembre 2017** ore **9.30**.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data di comunicazione del presente decreto,
avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima
dell'udienza come sopra fissata.

Siracusa, 03/11/2016

Il Giudice
Dott. Francesco Clemente Pittera



Musa o

Accoglimento n. cronol. 10682/2016 del 14/11/2016
RG n. 2950/2016



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza

2950/2016

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., atteso l'elevato numero di controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso

P.Q.M.

Autorizza la notificazione ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR, fermo restando la notifica nelle forme ordinarie nei confronti delle Amministrazioni convenute.

Siracusa li 14/11/2016

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

